

INFORMATIVA PER PRATICA RATEIZZAZIONE PER SOCIETÀ/DITTE INDIVIDUALI IN LIQUIDAZIONE

IN CASO DI PRIMA RICHIESTA:

In caso di società/ditte individuali in liquidazione dovrà essere sempre prodotta (oltre all'eventuale documentazione necessaria per importi da rateizzare superiori a 12 mesi) una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dagli articoli 161 e 67, comma 3, lettera d della Legge Fallimentare), nella quale dovranno essere indicati:

- i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione oltre a oneri aggiuntivi. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante;

IN CASO DI PROROGA:

- in caso di richiesta di proroga, i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate del precedente piano di rateizzazione concesso.